



COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA

Via Don A. Tondini n. 16 - 24014 PIAZZA BREMBANA

Tel. 0345 81177 • Fax 0345 81240

Email: cmvb@vallebrembana.bg.it • www.vallebrembana.bg.it



PUNTI VENDITA CONVENZIONATI PER L'ACQUISTO DEL TICKET GIORNALIERO

Averara	Alimentari Egman Barbara
Branzi	Bistrot Café
	Bar Pizz. Gelateria dal Gallo
	Pasticceria Molinari
Camerata Cornello	Bar Miniere
	Bar Trattoria Boffelli Maddalena
	Alimentari Locatelli Fernanda
	Alimentari Belotti Chiara
Carona	Migliorini Giovanni Eredi s.n.c.
	Pro Loco
	Rossi Sport
	Minimarket Bar Marchi
Costa Serina	Albergo Ristorante Bar Pierino
Cusio	Ristorie Loc. Monte Avaro
	Albergo Monte Avaro
Foppolo	Pro Loco
Isola di Fondra	Bar Paganoni Adriano
	Bar Amadeus
Lenna	Bar Stazione
Mezzoldo	Albergo Ristorante Bar Sole
Moio de' Calvi	Albergo Ristorante Panoramico
Olmo al Brembo	Agrifrutta
	Bar Del Pino
	Edicola Tabaccheria Carrara
Oltre il Colle	Abbigliamento Edo Sport
	Alimentari Palazzi Samantha
Ornica	Bar Ristorante Ruffoni Marta
	Pasticceria Milesi

Piazzatorre	Ufficio Turistico
Piazzolo	Bar Seggiovie
	Bar Pasticceria Luca
	Bar L'Oca d'Oro
Roncobello	Albergo Ristorante Molinari
	La Bottega di Walter
San Giovanni B.	Nuovo Bar Sport
	Sissi Bar
	Trattoria dell'Arlecchino
Santa Brigida	Bar e Alimentari Angeloni Virgilia
	Bar Galizzi Claudio E.
	Bar Del Fiorentino
Serina	Tabaccheria Regazzoni M.
	Bar Terry
	Bar Sport
Taleggio	Bar Sport
	Ristorante Liberty
	Mary Bar
Valnegrà	Bar Ristorante da Marta
	Bar Il Riccio
Valtorta	Bar Ristorante Pizzo Tre Signori

* Si segnala che tali modalità di pagamento, potrebbero subire modifiche a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni ex art. 65 c. 2 del D.Lgs n. 217/2017. Decorso il termine del 30.06.2020, qualora le suddette modalità non risultino più operative, si invita a consultare direttamente gli uffici della Comunità Montana al n. 0345 81177 o il sito Internet dell'Ente.



2020

ANNO 2020

REGOLAMENTO COMPENSORIALE per la RACCOLTA dei FUNGHI EPIGEI

Legge 23 agosto 1993 n. 352 e Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31 titolo VIII e s.m.i.

COMUNI CONVENZIONATI: Averara - Branzi - Camerata Cornello - Carona - Cassiglio - Cornalba - Costa Serina - Cusio - Dossena - Foppolo - Isola di Fondra - Lenna - Mezzoldo - Moio de' Calvi - Olmo al Brembo - Oltre il Colle - Ornica - Piazza Brembana - Piazzatorre - Piazzolo - Roncobello - San Giovanni Bianco - Santa Brigida - Serina - Taleggio - Valnegrà - Valtorta

ART. 1 – Identificazione territoriale

Il territorio dei Comuni interessati dal presente Regolamento, ricompreso nel territorio della Comunità Montana Valle Brembana, viene individuato come unico comprensorio omogeneo ai fini della raccolta dei funghi in tutte le loro molteplici varietà e coincide con il territorio Comunale di Averara – Branzi – Camerata Cornelio – Carona – Cassiglio – Cornalba – Costa Serina – Cusio – Dossena – Foppolo – Isola di Fondra – Lenna – Mezzoldo – Moio de’ Calvi – Olmo al Brembo – Oltre il Colle – Ornica – Piazza Brembana – Piazzatorre – Piazzolo Roncobello – San Giovanni Bianco – Santa Brigida – Serina – Taleggio – Valleve Valnegrà – Valtorta.

ART. 2 – Usi civici, consuetudini, tradizioni

L'esistenza degli usi civici, conservata nelle consuetudini e nelle tradizioni delle popolazioni residenti in montagna, riguarda anche i prodotti del sottobosco che rappresentano una componente e fonte rilevante dell'economia locale, come viene espressamente riconosciuto dalle leggi precitate.

ART. 3 – Residenza

Ai fini del presente Regolamento in relazione al regime autorizzatorio in esso previsto sono considerati residenti i cittadini regolarmente iscritti nei registri dell'anagrafe della popolazione residente nei Comuni interessati dal presente Regolamento.

ART. 4 – Modalità di raccolta

1) In tutto il territorio della Comunità Montana Valle Brembana la raccolta avviene secondo le modalità previste dalla legge 352/93 e secondo le disposizioni di cui all'art. 98 della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i.;

Art. 98

Modalità di raccolta.

1. Su tutto il territorio regionale:

- a) la raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi cesposi quali le *Amillaria spp* mellea per i quali è consentito il taglio del gambo;
- b) il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato per la raccolta di esemplari di *Amillaria spp*, genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi;
- c) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;

d) sono vietati:

- 1) la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio;
- 2) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di *Amanita caesarea*;
- 3) l'uso di contenitori non aerati per il trasporto;
- e) è obbligatorio l'uso di contenitori rigidi, idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto

2) La raccolta è vietata nei casi previsti dall'art. 100 della L.R. 31/08 e s.m.i.;

Art. 100

Limitazioni particolari.

- 1. La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
- 2. La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante.

- 3) E' obbligatorio l'utilizzo di idonee calzature (pedule o scarponi) con suola antiscivolo.

ART. 5 – Autorizzazione alla raccolta

1) La raccolta dei funghi nel territorio della Comunità Montana Valle Brembana, così come individuato dall'art. 1 del presente Regolamento, è subordinata all'esibizione di un documento di identità, unitamente alla ricevuta di avvenuto versamento del contributo di raccolta, debitamente compilata.

2) I comuni aderenti alla convenzione e la Comunità Montana convengono di introdurre una tariffazione unica per tutto il territorio d'ambito, contenuta nei limiti massimi fissati dalla Regione Lombardia per ciascun Comune, ragguagliata al numero degli enti aderenti.

3) Il versamento del contributo di raccolta, avviene in favore della Comunità Montana tramite:

- **c/c postale n. 11174240 intestato alla Comunità**

Montana Valle Brembana – Servizio Tesoreria *
I bollettini prestampati sono disponibili presso i Comuni convenzionati, la sede della Comunità Montana e gli esercizi commerciali convenzionati. Qualora si utilizzino bollettini non prestampati dovranno obbligatoriamente essere indicati la causale ed il codice fiscale.

Il versamento tramite bollettino postale ha validità a decorrere esclusivamente dal giorno di raccolta successivo alla data di versamento postale.

- **direttamente c/o gli uffici della Comunità Montana**
- **direttamente c/o i Comuni**
- **tramite bonifico bancario a favore della Comunità Montana Valle Brembana**
IBAN IT56U050345333000000000590 *

Nella causale dovranno obbligatoriamente essere indicati gli estremi del raccoglitore (cognome - nome - codice fiscale) ed il periodo di validità (per giornaliero gg/mm per settimanale e mensile dal gg/mm al gg/mm)

- **tramite pagamento ON LINE all'indirizzo www.vallebrembana.bg.it ***

4) Conformemente alle disposizioni regionali, i contenuti obbligatori della causale di versamento sono:

Contributo per la raccolta dei funghi epigei L.R. 31/08

valido dal _____ al _____

Territorio di validità _____

Cognome _____

Nome _____

C.F.: _____

5) Il contributo di riferimento risulta così stabilito:

TIPO DI PERMESSO	IMPORTO	VALIDITÀ
Giornaliero	Euro 10,00	1 G
Settimanale	Euro 20,00	7 GG
Mensile	Euro 40,00	30 GG
Annuale	Euro 60,00	1 Gennaio 31 Dicembre

Per i cittadini di cui all'art. 3 la raccolta dei funghi è gratuita, esclusivamente se effettuata nel territorio del Comune di residenza, purché gravato da uso civico.

È altresì riconosciuta l'esenzione dal pagamento del contributo, agli utenti di proprietà collettive, limitatamente all'area di proprietà dell'associazione agraria.

La validità del permesso di raccolta, decorre dalla data di avvenuto pagamento (o dalla successiva data riportata in forma stampata nella causale di versamento) ma non potrà comunque eccedere la durata dell'anno solare di riferimento.

Il versamento postale per il contributo giornaliero settimanale e mensile, ha validità decorrente esclusivamente dal giorno di raccolta successivo alla data di versamento postale.

Il titolo abilitante la raccolta (ricevuta di pagamento) è personale e non cedibile a terzi anche se famigliari: la mancata indicazione anche di uno solo dei contenuti obbligatori della causale di versamento, comporta l'invalidità del titolo abilitante e la conseguente sanzione amministrativa per esercizio della raccolta senza titolo di pagamento. I proprietari di terreni boscati che esercitano la raccolta dei funghi epigei sulla loro proprietà devono essere in grado di esibire un documento di identità valido e di comprovare il diritto alla raccolta.

ART. 6 – Destinazione degli introiti

I proventi derivanti dai permessi di cui all'art. 5 sono introytati dalla Comunità Montana Valle Brembana, la quale tratterrà le somme utili alla copertura delle spese necessarie per l'espletamento delle funzioni amministrative, per la produzione dei titoli abilitanti la raccolta, per la stampa dei manifesti divulgativi e promozionali del presente Regolamento, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e per l'organizzazione di eventuali attività di informazione concernente aspetti della conservazione ambientale, nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica; le somme rimanenti verranno annualmente liquidate ai singoli Comuni, in proporzione alla superficie boscata totale così come quantificata nel Piano di Indirizzo Forestale, e sulla base degli ulteriori parametri di differenziazione stabiliti nella convenzione.

Sarà facoltà delle amministrazioni Comunali ottenere, per l'equivalente importo annualmente spettante, la realizzazione diretta da parte della Comunità Montana mediante l'utilizzo del proprio personale, degli interventi ex art. 97 comma 2 lett. a) c) d) e) della l.r. 31/08.

I proventi dovranno comunque essere utilizzati in conformità delle disposizioni di cui alla L.R. 31/08 e s.m.i..

ART. 7 – Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente Regolamento è affidata ai Carabinieri Forestale, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, ai servizi competenti del dipartimento di prevenzione medico delle ASL di cui alla L.R. n. 31/1997, alle guardie giurate e alle guardie ecologiche volontarie. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione, della Comunità Montana, della Provincia, dei Comuni e degli Enti di gestione in possesso della qualifica di agenti di polizia giudiziaria, nonché dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

ART. 8 – Sanzioni

Per quanto concerne le violazioni del presente Regolamento si applicano integralmente le sanzioni previste dall'art. 110 della L.R. 31/08 e s.m.i..

Art. 110

Sanzioni.

- 1. Sono sanzionate con il pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00 le seguenti violazioni:
- a) esercizio della raccolta senza titolo di pagamento, ove richiesta;
- b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale della autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;
- c) mancata esibizione del titolo di pagamento salvo che l'esibizione sia effettuata entro dieci giorni dalla contestazione;
- d) (...Abrogato);

- e) raccolta di *Amanita caesarea* allo stato di ovulo chiuso;
- f) uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni del presente capo;
- g) raccolta non consentita nelle aree di cui all'articolo 100, commi 1 e 2;
- h) mancata pulitura dei corpi fruttiferi;
- h-bis) distruzione dei carpofori.

1-bis. Nel caso di raccolta di un quantitativo superiore rispetto al limite massimo consentito si applica, oltre alla sanzione minima, un'ulteriore sanzione pari a 25 euro per ogni chilogrammo in eccesso o frazione di esso.

2. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis fa seguito la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.

Per quanto riguarda la violazione dell'art.4 c. 3) del presente regolamento, e la violazione dell'art. 98 c. 1 lett. a prima parte) della L.R. 31/08, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00.

Art. 7-bis. Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

ART. 9 – Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della Deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea della Comunità Montana Valle Brembana, e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio della Comunità Montana, ed è vincolante per tutti i Comuni aderenti;

2) Le modifiche delle tariffe di cui all'art. 6 del presente Regolamento e delle relative disposizioni attuative, potranno essere approvate con Deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana, su indicazione della Conferenza dei Sindaci.

ART. 10 – Norme transitorie

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge 23 Agosto 1993 n° 352 e della Legge Regionale 31/08 e s.m.i..